

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Reggio Emilia, lì 09/04/2020

CIRCOLARE N. 33-2020

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Misure fiscali del decreto liquidità (D.L. 8.4.2020 n. 23)

A. Sospensione versamento contributi e ritenute

1. L'art. 18 del decreto ha ulteriormente prorogato il versamento di IVA contributi previdenziali, contributo INAIL e ritenute fiscali sulle somme corrisposte a titolo di reddito di lavoro dipendente e assimilato e di lavoro autonomo.

- a. Per le imprese residenti in Italia che nell'esercizio precedente a quello in corso (2019 per chi ha un esercizio coincidente con l'anno solare):
- hanno conseguito ricavi per un **importo non superiore a 50 milioni di euro**;
 - nel mese di Marzo 2020 hanno subito una **contrazione del fatturato (liquidazione IVA mensile) per almeno il 33%** rispetto allo stesso mese dello scorso esercizio e/o nel mese di Aprile 2020 hanno subito una contrazione del fatturato (determinato come sopra) per almeno il 33% rispetto allo stesso mese dello scorso esercizio;

il versamento di IVA, contributi previdenziali e assistenziali, INAIL e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo da effettuare rispettivamente nei mesi di Aprile e Maggio **è sospeso fino al 30 Giugno 2020**.

- b. Per le imprese residenti in Italia che nell'esercizio precedente a quello in corso (2019 per chi ha un esercizio coincidente con l'anno solare):
- hanno conseguito ricavi per un **importo superiore a 50 milioni di euro**;
 - nel mese di Marzo 2020 hanno subito una **contrazione di fatturato (liquidazione IVA mensile) per almeno il 50%** rispetto allo stesso mese dello scorso esercizio e/o nel mese di Aprile 2020 hanno subito una contrazione di fatturato (determinato come sopra) per almeno il 50% rispetto allo stesso mese dello scorso

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

esercizio;

il versamento di IVA, contributi previdenziali e assistenziali, INAIL e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo da effettuare rispettivamente nei mesi di Aprile e Maggio **è sospeso fino al 30 Giugno 2020.**

- c. A prescindere dai ricavi o compensi conseguiti nel 2019, la stessa sospensione si applica alle imprese e ai professionisti residenti in Italia che hanno intrapreso la loro attività successivamente al 31 Marzo 2019.

I versamenti sospesi andranno effettuati in un'unica soluzione **entro il 30 Giugno 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di Giugno 2020.**

Verrà effettuato un controllo incrociato con INPS, INAIL e altri enti previdenziali dai quali l'Agenzia delle Entrate riceverà l'indicazione di chi ha utilizzato la sospensione e ai quali l'Agenzia fornirà analoghe informazioni in modo da sanzionare coloro che hanno usato la sospensione senza averne i requisiti.

2. L'art. 21 del decreto considera tempestivi i versamenti di contributi e ritenute prorogati dal 16 al 20 Marzo 2020 dall'art. 60 del D.L. 17.03.2020 n. 18 se **effettuati entro il 16 Aprile 2020.**

B. Sospensione ritenute su provvigioni e redditi di lavoro autonomo

A norma dell'art. 19 del decreto, sulle provvigioni corrisposte ad agenti di commercio, intermediari e procacciatori occasionali d'affari residenti in Italia e sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi residenti in Italia che **nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi di importo non superiore ad Euro 400.000,** i sostituti d'imposta non devono operare nessuna ritenuta di acconto limitatamente alle suddette somme corrisposte nel periodo 17 Marzo 2020 – 31 Maggio 2020 a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono di tale agevolazione dovranno versare direttamente le ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta in un'unica soluzione entro il 31 Luglio 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di Luglio.

C. Nuovo termine per trasmissione e consegna C.U.

L'art. 22 del decreto per il 2020 differisce al 30 Aprile il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate e la consegna agli interessati dei modelli C.U.

D. Bollo sulle fatture elettroniche

L'art. 26 del decreto stabilisce che:

1. se l'imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio);
2. se l'imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento può essere effettuato entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre).

E. Validità del documento di affidabilità fiscale per gli appaltatori e subappaltatori

L'art. 23 del decreto stabilisce che i DURF emessi nel mese di Febbraio sono **validi fino al prossimo 30 Giugno**.

F. Acconti col metodo previsionale

L'art. 20 del decreto stabilisce che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), non si applicano sanzioni e interessi nel caso in cui l'acconto versato per IRPEF, IRES e IRAP non sia inferiore all'80% di quanto dovuto a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso.

G. Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro

L'art. 30 del decreto amplia le tipologie di spesa che danno diritto al credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, estendendolo all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2, Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti per mani e i disinfettanti.

Ricordiamo che il credito d'imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all'importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato di 50 milioni di euro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti